

2. Secondo motivo, vertente su violazioni di diritto e una procedura decisionale falsata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione e delle garanzie procedurali.

Ricorso proposto il 23 maggio 2016 — Globo Media/EUIPO — Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA.)

(Causa T-262/16)

(2016/C 260/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Globo Media, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Estropá Navarro e J. Calderón Chavero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brasil)

Dati relativi al procedimento dinanzi all' EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «GLOBO MEDIA» – Domanda di registrazione n. 8 957 169

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/03/2016 nel procedimento R 561/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- di conseguenza, respingere l'opposizione n. B1697179 e concedere la registrazione del marchio impugnato per i servizi richiesti nelle classi 35, 38 e 41;
- condannare l'EUIPO e le parti intervenienti a sostenere le spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e respingere delle loro richieste.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-